



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 17/GST del 20 dicembre 2022

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 10/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/12/2022 REAL S.MARTINO V.C. - FRIGENTO A.S.D.

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo con cui la società Real San Martino V.C. ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata, Frigento, impiegato in gara un calciatore non inserito in distinta di gara e non identificato; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; effettuati i necessari accertamenti, preso atto del supplemento di rapporto reso dal direttore di gara (che unitamente al referto costituisce fonte di prova privilegiata) in cui si attesta che tutti i partecipanti alla gara in epigrafe "sono stati identificati come da regolamento e che nessun'altro individuo estraneo ha preso parte alla disputa della gara stessa" e che comunque sono stati effettuati tutti i prescritti controlli affinché nessun estraneo fosse presente e/o comunque avesse accesso al terreno di gioco; peraltro, come riferito dal direttore di gara nel predetto supplemento, il dirigente accompagnatore del Real San Martino V.C. è stato prontamente informato della variazione all'interno della distinta riguardante proprio l'inserimento da parte del Frigento del calciatore oggetto di reclamo, in luogo di altro assente; ne deriva l'infondatezza del reclamo proposto P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di rigettare il reclamo e, per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0/1 in favore della reclamata; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

gara del 10/12/2022 SPORTING VENTICANO - BORUSSIA ARAGONES

Il sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Sporting Venticano con il quale la stessa ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta di gara e impiegato in gara i seguenti calciatori in posizione irregolare ai fini del tesseramento; Garofalo Ivan nato il 26/09/1996 e Di Pietro Nicola nato il 26/01/1988; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato deduzioni; effettuati i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che Garofalo Ivan risulta tesserato in favore della reclamata dal 10/12/2022 e Di Pietro Nicola a far data dal 16/12/2022; ne deriva che quest'ultimo non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo che si è disputata il 10/12/2022; PQM dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera in accoglimento del reclamo di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamata; di infliggere alla reclamata l'ammenda di euro 120,00 per i fatti di cui sopra; di inibire fino al

05/01/2023 il dirigente accompagnatore della reclamata sig. D'Alessandro Mario; di squalificare per n. 1 gara effettiva il calciatore Di Pietro Nicola; dispone restituirsì il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Marco Cardito

GARE DEL 10/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

BORUSSIA ARAGONES

AMMENDA

Euro 120,00 BORUSSIA ARAGONES

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 1/2023

D ALESSANDRO MARIO (BORUSSIA ARAGONES)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI PIETRO NICOLA (BORUSSIA ARAGONES)

GARE DEL 11/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/12/2022 OLYMPICA CILENTO - ROVELLA CALCIO

il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il ricorso proposti dalla società Olympia Cilento rileva quanto segue 1)la reclamante ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società controparte inserito in distinta di gara n.21 calciatori in luogo dei n.20 previsto dal regolamento del giuoco del calcio CU n. 295/A del 14.06.2021 del CU n. 1 del 6.07.2022; detto comunicato prevede, infatti, che "Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, come determinato dal Consiglio Direttivo del C.R. Campania, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, è consentito anche per la Stagione Sportiva 2022/2023 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e."; detto comunicato prevede, infatti, che "in deroga alle decisioni ufficiali della FIGC relative alla regola n. 3 del gioco del calcio" (limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della LND) le Società possono indicare un massimo di NOVE calciatori nella distinta di gara, in luogo dei SETTE previsti dalle vigenti disposizioni; pertanto, secondo la reclamante, la gara in epigrafe risulterebbe essere irregolare, avendo la Società Rovella Calcio inserito in distinta dieci riserve;2)la reclamata ritualmente evocata ha presentato memorie difensive con cui nel contestare l'avverso dedotto ha eccepito la sussistenza di un mero errore materiale nella compilazione della distinta di gara, in quanto il calciatore non avrebbe mai preso parte alla gara ne sarebbe stato riconosciuto dal direttore di gara;3)effettuati i necessari accertamenti acquisiti i chiarimenti del direttore di gara quest'ultimo ha confermato che i calciatori effettivamente riconosciuti erano n.20 e che prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore della società Rovella Calcio stava cancellando i propri tesserati assenti ed evidentemente si era dimenticato di cancellarlo su una delle copie;4)ne consegue l'infondatezza del reclamo; PQM dato atto della rituale comunicazione alle Società interessate ai sensi dell'art.67 CGS comma 6 CGS; delibera di rigettare il reclamo e per l'effetto di omologare il punteggio sul terreno di gioco di 0/1 per la società Rovella Calcio, dispone restituirsì il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 7/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 7/12/2022 SPORTING CAMPANIA CASERTA - CERVINO CALCIO

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti i preannunci e i reclami reciprocamente proposti (qui riuniti e trattati congiuntamente per connessione soggettiva e oggettiva) avverso la regolarità della gara in epigrafe, rileva quanto segue: 1) va, anzitutto, premesso che i reclami riguardano la gara del Campionato di Seconda Categoria del 7/12/2022, che costituisce recupero della gara disputata fra le medesime società il 27/11/2022 (che fu sospesa definitivamente per forte vento); 2) con il proprio reclamo la società Cervino Calcio srl ha denunciato la partecipazione irregolare alla gara del 7/12/2022 dei seguenti calciatori, che non risulterebbero tesserati con la società Sporting Campania già al momento della disputa della gara sospesa (27/11/2022): De Magistris Vincenzo (nato il 3/01/1998), Frascini Antonio (nato il 4/02/2022), De Martino Roberto (nato il 6/05/1999), Barbato Giuseppe (nato il 26/01/2004), Diana Enrico (nato il 9/08/2000); 3) in modo speculare, con il proprio reclamo, la società Sporting Campania, con il proprio reclamo, la società Sporting Campania, con il proprio reclamo ha denunciato la partecipazione irregolare alla gara del calciatore della società Cervino Calcio, Faye Sergne Fallou (nato il 22/03/2003) che non risulterebbe tesserato alla gara sospesa del 27/11/2022; 4) ambedue le società hanno presentato memorie difensive; 5) effettuati i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che i calciatori dello Sporting Campania Caserta De Magistris Vincenzo (nato il 3/01/1998), Frascini Antonio (nato il 4/02/2022), De Martino Roberto (nato il 6/05/1999), Barbato Giuseppe (nato il 26/01/2004), Diana Enrico (nato il 9/08/2000) risultano tesserati con la predetta società, rispettivamente, a far data dal 1/12/2022, 1/12/2022, 2/12/2022, 5/12/2022, 7/09/2022, dunque in data successiva la disputa della gara sospesa del 27/11/2022; pertanto, a rigore dell'art. 30 del Regolamento della LND (peraltro richiamato dalla stessa società Sporting Campania Caserta nella propria memoria difensiva, essi calciatori non avevano titolo a partecipare alla gara del 7/12/2022 (oggetto di reclamo) in quanto la norma stabilisce che "nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione"; in buona sostanza, la condizione per poter partecipare alla gara ripresa è esclusivamente il tesseramento avvenuto prima della gara sospesa, non rilevando l'eventuale inserimento dei calciatori nella distinta di gara; 6) per quanto riguarda il calciatore del Cervino Calcio Faye Sergne Fallou (nato il 22/03/2003), egli risulta tesserato il 28/11/2022, dunque in data successiva la disputa della gara sospesa avvenuta il 27/11/2022; 7) rebus sic stantibus, i calciatori di entrambe le società risultano in posizione irregolare e, dunque, entrambi i reclami sono, ciascuno per quanto di ragione, fondati; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, delibera, in accoglimento dei reclami, di infliggere ad ambedue le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 - 0/3; di infliggere ad ambedue società l'ammenda di € 120,00; di inibire i dirigenti accompagnatori di ambedue le società fino al 5/01/2023; di infliggere la squalifica per n. 1 giornata effettiva al calciatore del Cervino Calcio Faye Sergne Fallou; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo

Avv. Marco Cardito

GARE DEL 11/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/12/2022 RINASCITA BOSCOTRECASE - BORBONIA FELIX

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Rinascita Boscotrecase con cui essa ha domandato infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Borbonia Felix per aver quest'ultima abbandonato il terreno di gioco nonostante vi fossero le condizioni per la prosecuzione della gara; in subordine, la reclamante ha domandato la ripetizione della gara; effettuati i necessari accertamenti, letto il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto (che per costante giurisprudenza costituiscono fonte di prova privilegiata), è emersa la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione della gara, tanto è vero che il DDG definiva la decisione della società Borbonia Felix di abbandonare il terreno di gioco irrevocabile "nonostante le mie sollecitazioni a riprendere in considerazione del fatto che intervenivano le forze dell'ordine"; è bene, inoltre, precisare che la società reclamante ha individuato il proprio tesserato nella persona del sig. Balzano Angelo nato il 17/06/1986 "non presente in distinta in quanto convocato per la gara" ma, essendo in esubero, si è trovato in tribuna; alla luce di quanto sin qui illustrato, va osservato che non sussistono le condizioni per ritenere

ammissibili tanto la domanda principale, tanto quella subordinata della reclamante: Infatti, va considerato che: a) l'aggressione subita dal calciatore avversario ha comunque influito sul sereno svolgimento della gara; b) bisogna distinguere fra la sussistenza delle condizioni "ambientali" per proseguire la gara (nella specie ritenute sussistenti dal ddg) e le condizioni "psicologiche" della squadra, evidentemente scossa da un episodio di violenza (censurabile senz'ombra di dubbio) che contrasta insanabilmente con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono contraddistinguere i rapporti tra le persone che praticano sport e in particolare l'attività calcistica; c) sussiste, pacificamente, in quanto confessoramente rappresentata in reclamo, la responsabilità oggettiva della società Rinascita Boscotrecase per non vigilato sull'attività del proprio tesserato seduto in tribuna (ancorché non inserito in distinta). Alla luce di quanto sin qui illustrato, la società non può legittimamente dolersi delle conseguenze (a se favorevoli, peraltro) di un comportamento che risulta essere evidente conseguenza di una propria omissione (obbligo di vigilanza) e dunque è carente di interesse e legittimazione in ordine al reclamo oggetto di scrutinio; per contro, si ritiene equo, sussistendo le condizioni, per disporre la prosecuzione della gara in epigrafe a partire dal momento in cui essa è stata definitivamente sospesa (inizio del II tempo); P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera di dichiarare inammissibile il reclamo; di disporre la prosecuzione della gara de qua, a porte chiuse, con la presenza dei commissari di campo, che saranno in capo alle società che ospita la competizione, demandando alla Segreteria di questo C.R. gli adempimenti consequenziali; delibera inoltre di infliggere al calciatore reo dell'aggressione descritta in narrativa la squalifica per n.10 gare effettive, ferme le sanzioni già irrogate e pubblicate sul relativo CU; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Marco Cardito

GARE DEL 7/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CERVINO CALCIO
SPORTING CAMPANIA CASERTA

AMMENDA

Euro 120,00 CERVINO CALCIO
Euro 120,00 SPORTING CAMPANIA CASERTA

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 1/2023

MAGLIOCCA GIUSEPPE (CERVINO CALCIO)

VALLETTA ANTONIO

(SPORTING CAMPANIA
CASERTA)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FAYE SERIGNE FALLOU (CERVINO CALCIO)

GARE DEL 11/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

BALZANO ANGELO (RINASCITA BOSCOTRECASE)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 8/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 8/12/2022 ACADEMY REAL MADDALONI - POL. SPORTING PIETRELCINA

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Sporting Pietrelcina con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata effettuato n. 6 sostituzioni, in violazione dell'art. 74 NOIF e dell'art. 1 del CU di questo CR del 1.07.2021, pag. 100, i quali fissano in 5 il numero massimo di sostituzioni che è possibile effettuare nelle gare ufficiali; effettuati i necessari accertamenti, dall'esame del referto di gara, che è fonte di prova privilegiata, è emerso che effettivamente le sostituzioni effettuate dalla Società reclamata sono 6, in violazione delle norme innanzi richiamate (correttamente, dalla reclamante); inoltre sentito a chiarimenti il DDG quest'ultimo con supplemento di rapporto ha precisato che: "Il sottoscritto Francesco Grimaldi arbitro della partita Academy Real Maddaloni Polisportiva Sporting Pietrelcina conferma che la squadra Academy Real Maddaloni al 34 minuto del secondo tempo ha effettuato la sesta sostituzione tra il numero zero (Magliocca Bruno sostituito) con il numero uno (Letizia Christian subentrante). Preciso che al momento della sostituzione signor Magliocca Bruno numero zero veniva sostituito dal signor Letizia Christian numero uno non a seguito di infortunio per contrasto di gioco ma come una regolare sostituzione. Ribadisco inoltre che la terza sostituzione avvenuta al 30 del secondo tempo effettuata dalla squadra Academy Real Maddaloni è stata svolta tra il numero 18 (Tedesco Domenico sostituito) con il numero 17 (Magliocca Domenico subentrante). Tengo a precisare che il numero 17 Signor Magliocca Domenico è stato da me riconosciuto sia all'atto dell'identificazione avvenuta all'inizio della gara sia al momento della sostituzione avvenuta al 30 del secondo tempo P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, CGS, alla Società Academy Real Maddaloni, reclamata, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva Il sostituto giudice sportivo territoriale Avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 10/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/12/2022 F.C. FENIX - SOCCER FRIENDS MP

Il sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società F.C. Fenix in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che in atti la reclamante, non ha prodotto la prova della notifica del reclamo alla società controparte come previsto dall'art.67 CGS P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, dichiara il reclamo inammissibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 2/2, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone trattarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 4/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 4/12/2022 TROTTA OLIMPIA 2019 - CENTRO ESTER SSD ARL

Il sostituto giudice sportivo, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Centro Ester ARL avverso la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata Trotta Olimpia 2019 impiegato in gara un calciatore non presente in distinta di gara; in particolare, si tratterebbe del calciatore n. 10 della società reclamata che, sebbene non inserito in distinta, sarebbe entrato in campo al 28' del secondo tempo, sostituendo il n. 16; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato memorie difensive, eccependo che il direttore di gara ha effettuato tutti i prescritti controlli pre-gara, identificando tutti i partecipanti, senza rilevare anomalie; inoltre, la reclamata ha eccepito che al termine della gara il dirigente della squadra ospitata (nella fattispecie: la reclamante) avrebbe fatto notare le incongruenze nei numeri di maglia, che sarebbero state, a suo dire, prontamente corrette; effettuati i necessari accertamenti, va rilevata la fondatezza del reclamo proposto. Infatti sebbene dall'esame del referto di gara emerga l'avvenuto riconoscimento del calciatore Russo Spina Antonio Pio (che quindi aveva titolo a partecipare alla gara) dalla distinta di gara non emerge alcuna correzione che invece avrebbe dovuto essere apportata in distinta e comunicata tempestivamente, con conseguente violazione dell'art.61 comma 3 delle NOIF;PQM dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto, la ripetizione della gara a data da definirsi, contestualmente inoltra gli atti alla segreteria S.G.S. per gli adempimenti consequenziali, dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva se versato.

Il sostituto Giudice Sportivo

Avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 8/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 8/12/2022 NEW TEAM SANGIOVANNI - SOCCER FRIENDS MP

Il sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società New Team S. Giovanni in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art.67 CGS, né chiesto l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22/6/2020); P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, dichiara il reclamo inammissibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 1/1, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone trattarsi del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo

Avv. Marco Cardito

Pubblicato in NAPOLI il 20 dicembre 2022

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli